



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 14/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 aprile 2013, n. 753

Surbo (LE). Variante urbanistica al P.d.F. vigente per l'individuazione dell'area da destinare per gli Insempiamenti Produttivi (PIP), Zona "D" ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71, della L.R. n. 56/80 e L.R. 11/81. Approvazione con prescrizioni.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Strumentazione Urbanistica, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Surbo, dotato di P.d.F. vigente, approvato con Delibera di G.R. n. 1023 del 1973, e di Piano di Insempiamenti Produttivi (approvato in via definitiva con Del di C.C. n. 38 in data 28-03-1991), con Del C.C. n. 2 del 10-02-2012, ha adottato una “variante urbanistica al P.d.F. vigente per l'individuazione dell'area da destinare per gli Insempiamenti Produttivi (PIP), Zona “D” ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71, della L.R. n. 56/80 e L.R. n. 11/81”.

Con nota prot. n. 12010 del 18/07/2012, ricevuta al Servizio Urbanistica regionale il 24-07-2012 con prot. 7879, il Comune di Surbo (LE) ha trasmesso la seguente documentazione:

- Tavole da 1 a 5;
- Allegati da 1 a 5;
- Relazione Geologica;
- Relazione di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Delibera di C. C. n. 2/2012 di adozione e relativi allegati;
- Delibera di C.C. n. 15/2012 di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni;
- Planimetria con individuazione delle osservazioni;
- Copia delle Osservazioni e Controdeduzioni;
- Planimetria con le osservazioni approvate.

Agli atti risultano inoltre presenti:

- Parere ex art. 89 del D.P.R. n. 380/01 (“favorevole esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata nel rispetto delle conclusioni riportate nella relazione del citato professionista”)
- copia della la “Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia” n. 089/DIR/2012/00057.

L'Ufficio Strumentazione Urbanistica, con nota prot. n. 7996 del 26-07-2012, ha inviato copia della documentazione pervenuta relativa alla variante in questione all'Ufficio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio, al fine dell'istruttoria paesaggistica per gli aspetti di compatibilità con il PUTT/P.

Successivamente il Servizio Assetto del Territorio con nota prot. n. 12640 del 21-12-2012 ha fatto pervenire il proprio parere favorevole con condizioni.

La Delibera di C.C. n. 2 del 10-02-2012 di adozione, come si evince dalla successiva D.C.C. n. 25 del 12-07-2012, è stata regolarmente pubblicata e per la stessa sono state presentate n. 9 (nove) osservazioni al progetto di variante, mentre 3 (tre) osservazioni (nn. 10-11-12) sono pervenute oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

La variante proposta consiste nella individuazione di una nuova area da destinare ad insediamenti produttivi dell'estensione di circa 23 Ha. Tale area risulta delimitata ad ovest dalla S.S. 16 Brindisi-Lecce, che la separa dalla Zona industriale ASI Lecce, e ad est presenta una linea di perimetro irregolare in parte delimitata dalla prosecuzione di Via Lecce, Viale Kennedy, di accesso al centro abitato.

Pareri

Circa la problematica ambientale e più in particolare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante in questione, il Competente Servizio, giusta Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia" n. 089/DIR/2012/0005 si è così testualmente espresso:

"[...] In conclusione [...], sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, atteso che la variante riguarda un intervento in ampliamento di un'area produttiva esistente e infrastrutturata e che non prevede la localizzazione di attività insalubri e pericolose si ritiene che l'intervento non comporti impatti significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006- fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- Si acquisisca il parere paesaggistico dal competente ufficio della Regione Puglia in merito alla presenza dell'ATE "C"
- Si integrino, all'atto di approvazione della Variante al P.d.F per Ampliamento area P.I.P. Comune di Surbo, le

Norme Tecniche di Attuazione con le seguenti indicazioni:

- si persegua il contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli, minimizzando il rapporto di copertura e promuovendo la realizzazione di pavimentazioni semipermeabili nelle aree destinate a parcheggio.
- Si raccolgano in vasche a tenuta stagna le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e si sottopongano ad un trattamento depurativo appropriato in loco; si sottopongano, prima del loro smaltimento, le acque di dilavamento successive a quelle di prima pioggia, che non recapitano in fognatura, ad un trattamento di grigliatura, disoleazione e dissabbiatura
- si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi e per altri usi non potabili (sistemi anti incendio, nei lavaggi, nei sistemi di raffreddamento), per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi;
- si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura;
- per gli alberi di ulivo presenti dell'area si preveda un censimento dettagliato, subordinato al verbale di accertamento redatto dagli Uffici Provinciali Agricoltura competente, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che si esprimerà in merito alla loro monumentalità di cui all'art. 2 della L.R. 14/2007;
- qualora i lavori per la realizzazione delle opere e manufatti previsti prevedano l'espianto di alberi di ulivo, occorre far riferimento alla disciplina prevista dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 e alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.1989, n. 7310 che richiede il preventivo parere da parte degli Uffici Provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (L.R. 14/2007) la

documentazione definita dal DGR n. 707 del 06.05.2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;

- il Comune di Surbo proceda alla classificazione del territorio comunale secondo le disposizioni della LR 3/2002 e sia preservato, sotto il profilo del clima acustico, mediante la previsione di adeguati accorgimenti progettuali nella realizzazione delle opere e degli insediamenti di piano, il sistema di carattere residenziale insediato in prossimità dell'area oggetto di variante

- si eviti l'insediamento di industrie insalubri di prima classe così come previsto dall'art. 216 r.d. 27.07.1934 n. 1265

- siano minimizzati gli impatti sulle matrici ambientali connessi con la futura presenza di insediamenti produttivi facendo ricorso alle migliori tecnologie disponibili

- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che favoriscono il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime) favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti, riducendo altresì la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e ss.mm.ii.),

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici integrati per la produzione di energia termica ed elettrica),

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);

- gestire i rifiuti secondo gli obiettivi di carattere generale previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i

- realizzare un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti localizzando apposite isole ecologiche dimensionate sulla base delle attività insediabili

- favorire la creazione di strutture per la raccolta collettiva di rifiuti da inviare a determinate filiere, come il compostaggio, o ai consorzi obbligatori, come quelli cellulosici, quelli per la raccolta del legno, degli oli o del vetro;

- salvaguardare il più possibile le alberature esistenti nella realizzazione di aree a verde, facendo salva la ripiantumazione, laddove possibile, degli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto) e si utilizzino nei nuovi interventi specie vegetali autoctone (ai sensi del D.Lgs. 386/2003);

- nella fase attuativa del piano prevedere le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:

- nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);

- le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori che mitigheranno l'entità dell'impatto sonoro;

- ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, è opportuno che venga rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;

- nelle fasi costruttive saranno proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti; sarà previsto, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;

- relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
- per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza, con particolare riferimento alla tutela paesaggistica.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al P.d.F per Ampliamento area P.I.P. Comune di Surbo - fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa in materia di governo del territorio nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto [...]"

Circa la problematica paesaggistica, e più in particolare la procedura ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p, per la Variante in questione, il Competente Servizio, giusta nota prot. n. 12640 del 21-1-2012 si è così testualmente espresso:

"[...] si ritiene che la proposta di variante sia assentibile sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, a condizione che ai fini della qualificazione paesaggistica complessiva dell'area d'intervento siano fatte proprie le indicazioni contenute nelle "Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" della proposta di PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale) di cui alla DGR n. 1/2010.

L'ottemperanza a questa indicazione dovrà essere verificata in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni sulla successiva pianificazione attuativa.

Ciò si rappresenta ai fini del parere paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale potrà essere rilasciato dalla Giunta Regionale".

Nel merito degli aspetti urbanistici si rappresenta quanto in appresso riportato.

L'area è attualmente tipizzata dal PdF vigente in gran parte come "Fascia di rispetto del nucleo industriale" ASI, come Zona E2 (verde agricolo) ed in piccolissima parte come E1 "Verde agricolo speciale".

Il P.d.F. vigente, approvato con Delibera di G.R. n. 1023 del 1973, non prevedeva alcun ambito del territorio comunale tipizzato come Zona D.

Successivamente con D.G.R. n. 2424 del 23-04-1990 è stata approvata con condizioni una variante al P.d.F. per l'individuazione di aree da destinare ad insediamenti Produttivi, e con D.C.C. n. 38 del 28-03-1991 è stato approvato in via definitiva il Piano Particolareggiato delle aree per gli Insediamenti Produttivi. Con successiva D.C.C. n. 34 del 03-08-2001 il Comune ha provveduto ad approvare il bando per l'assegnazione dei lotti liberi del PIP ed ha proceduto all'assegnazione definitiva.

Considerato che "molte domande di artigiani presentate nel precedente bando sono rimaste inevase e ad esse si aggiungono anche le richieste di ditte che chiedono la disponibilità di lotti liberi in zona artigianale "Area PIP" e che purtroppo, essendo stati tutti assegnati, tali istanze non possono essere soddisfatte" (da DCC n. 2/2012), il Comune di Surbo ha provveduto ad individuare una nuova area da

destinare a Zona D, in ampliamento di quella esistente.

Dimensionamento

La dimensione dell'area di progetto è stata calcolata dal Comune sulla base delle indicazioni di cui alla DGR del 13-11-1989 n. 6320 con riferimento ai dati ISTAT, ai dati comunali e ai Censimenti dell'Industria, Commercio, Servizi e Artigianato 1991 e 2001.

In definitiva si prevede una crescita della popolazione pari a 1174 abitanti cui si accompagna il seguente incremento di addetti:

- settore industriale e artigianale 405 addetti
- settore commerciale e distributivo 406 addetti
- settore direzionale 175 addetti

TOTALE 986 addetti

Assegnando un parametro medio di 50 addetti per ettaro di superficie di lotti edificatori viene ricavato un fabbisogno fondiario pari a 19,72 ettari. Per analogia con il vigente PIP, assumendo un incidenza per strade, parcheggi e servizi pari al 35% della superficie fondiaria, la superficie territoriale di progetto per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali - direzionali e ricettivi dovrà essere pari a 26,62 Ha. Il progetto prevede una superficie di 23,35 ha, "la differenza tra il fabbisogno di aree per attività produttive sopra determinato e l'area individuata nella presente variante sarà utilizza(ta) per il soddisfacimento di eventuali lotti ancora liberi sulle aree industriali e artigianali esistenti".

Al punto 5) NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" dell'elaborato TAV 1. "Relazione Tecnica, documentazione fotografica, Allegati", si legge:

"[...] le destinazioni saranno quelle già stabilite nel PIP vigente e pertanto saranno consentite le seguenti destinazioni:

- impianti industriali e/o artigianali;
- attività commerciali e distributive;
- depositi, magazzini e spazi espositivi;
- attrezzature per autotrasporti e simili;
- uffici e attività direzionali e ricettivi.

E' vietata la destinazione residenziale ad eccezione di un solo alloggio per azienda, ad uso del titolare o dirigente dell'azienda, ovvero del custode, per una superficie utile netta non superiore a mq 95.

Gli indici di fabbricabilità e gli altri parametri urbanistici della variante saranno analoghi a quelli del P.I.P. vigente:

- indice di fabbricabilità territoriale 1,7 mc/mq
- indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq
- rapporto di copertura 40%
- altezza massima (con esclusione dei volumi tecnici) 10,50 m
- piani fuori terra 3
- distanza minima dai confini del lotto 5 m
- distacco minimo tra gli edifici all'interno del lotto 5 m
- arretramento dal filo stradale 5 m
- area del lotto da destinare a verde alberato 20%
- spazi pubblici destinati ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi (escluse le sedi viarie) non inferiori a quelli stabiliti dal D.M. 2/4/1968, n. 1444 art. 5 10%

Al punto 6) si prevede una specifica normativa relativa alle Zone a verde e attrezzature”:

“NORME PER LE ZONE A VERDE A ATTREZZATURE”

Dette zone possono comprendere:

- verde con attrezzature sportive;
- verde con servizi.

Le zone a verde con attrezzature sportive possono comprendere:

- campi sportivi di qualunque tipo, con annessi locali per spogliatoi, docce e deposito attrezzi;
- spazi alberati separati da ogni tipo di circolazione motorizzata a eccezione di quella delle strade di penetrazione e dei relativi parcheggi.

Le zone per servizi possono comprendere le seguenti costruzioni:

- centro per manifestazioni sociali, culturali, ricreative e assistenziali;
- centro di servizi di interesse generale (pronto soccorso, ufficio postale, istituti di credito, polizia,...) Per

dette zone gli indici di fabbricazione saranno i seguenti:

- indice di copertura massima: 20% dell'area del lotto;
- indice di fabbricabilità territoriale massima: 1 mc/mq;
- altezza massima: 8,5 m.”

Ciò premesso ed entrando nel merito della proposta si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, sotto l'aspetto amministrativo, la variante in questione risulta ammissibile ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, a condizione che detta variante, riguardante la ridefinizione della zona omogenea D sia attuata secondo le disposizioni di cui all'art. 27 della Legge n. 865/1971, risultando il Comune di Surbo dotato di uno strumento urbanistico generale (P.d.F.) non adeguato alla L.R. n. 56/80.

Ciò posto, per gli aspetti urbanistici, si rileva quanto segue:

- la variante in oggetto propone l'ampliamento dell'area P.I.P. esistente al fine di soddisfare le molte “richieste di ditte che chiedono la disponibilità di lotti liberi in zona artigianale “Area PIP”, rilevandosi nel contempo, per quanto attiene al fabbisogno e conseguente dimensionamento della stessa variante, sostanziale coerenza con la metodologia utilizzata dal Comune (D.G.R. n. 6320/1989);
- il vigente P.I.P. è “da intendersi completato e saturo in ogni sua parte” come si evince dall'elaborato Tav. 5;
- l'area proposta interessa complessivamente una superficie di circa 23 ha;
- l'area è tipizzata dalla strumentazione urbanistica vigente nella sua quasi totalità come “Fascia di rispetto del nucleo industriale” ASI;
- l'area oggetto di variante, nella parte settentrionale, interessa una zona interposta tra il centro abitato di Surbo, ad est, e la S.S. 16 Brindisi-Lecce che delimita la zona industriale ASI;
- il numero degli addetti per ettaro risulta individuato in modo univoco, ovvero non differenziato in relazione ai diversi settori produttivi individuati;
- la destinazione d'uso relative alle altrettante diverse attività produttive risulta individuata in modo indifferenziato;

Ciò premesso, e condividendo in via generale la variante proposta, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. l'area in oggetto venga ridotta alla sola parte sud, delimitata superiormente dalla ideale prosecuzione di Via Niccolini, al fine di preservare la parte di territorio comunale che si presenta più propriamente come una importante area-filtro tra il “centro urbano consolidato” e la zona industriale ASI esistente, a conferma (parziale) peraltro della vigente previsione di P.d.F. (zona di rispetto del nucleo ASI, posta a cuscinetto tra l'abitato di Surbo e lo stesso nucleo);
2. gli elaborati grafici, oltre alla fascia di rispetto stradale relativa alla SS. 16 Brindisi-Lecce, dovranno

riportare, nello spessore previsto dal vigente Codice della Strada, la fascia di rispetto stradale anche per la rimanente viabilità di contorno del P.I.P.;

circa gli aspetti normativi:

3. il distacco minimo tra gli edifici dovrà essere pari a 10 m;

4. l'area del lotto da destinare a verde alberato dovrà essere pari al 30%;

5. dovrà essere individuata, in particolare, la quota parte delle superfici territoriali da destinare ad attività commerciali e direzionali, al fine di determinare univocamente la quantità di spazi pubblici da destinare "alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", attesa per detta fattispecie, la diversa quantificazione rispetto alle altre attività produttive, così come previsto all'art. 5 del D.M. 1444/68; ciò in considerazione che la zona D proposta prevede in modo indifferenziato l'insediamento di: impianti industriali e/o artigianali; attività commerciali e distributive; depositi, magazzini e spazi espositivi; attrezzature per autotrasporti e simili; uffici e attività direzionali e ricettivi;

6. per quanto riguarda le attività commerciali, le stesse dovranno fare riferimento, quanto al predetto dimensionamento, ad effettivi fabbisogni;

7. le previsioni e/o disposizioni delle N.T.A in riferimento agli "spazi pubblici" nonché ai parcheggi pertinenziali connessi alle attività commerciali dovranno essere integrate secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7/2009, coerentemente con le prescrizioni di cui al precedente punto;

8. attuazione della variante secondo le disposizioni di cui all'art.27 della legge 865/1971 e ciò ai sensi dell'art.55 della L.R. 56/1980 e dell'art.20 della L.R. 20/2001.

Osservazioni

La variante in questione, giusta Del. di C.C. n. 02/2012, è stata oggetto di 12 osservazioni, di cui 3 pervenute oltre i termini previsti dalla normativa vigente.

Sulla scorta di quanto sopra, si propone di approvare la variante del P.d.F. del Comune di Surbo LE), adottata con Del. di C.C. n. 2/2012 ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 56/80, con le prescrizioni e modifiche riportate in narrativa, riguardante gli aspetti urbanistici, ambientali e paesaggistici in toto condivise e parte integrante del presente provvedimento. Il tutto con richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche introdotte negli atti ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. ""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal Funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE la Variante del P.d.F. del Comune di Surbo (LE), adottata con Del. C.C. n. 2/2012 con le prescrizioni e modifiche riportate in narrativa, in toto condivise e parte integrante del presente provvedimento;

DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980, al Comune di Surbo (LE), in relazione alle modifiche introdotte negli atti, specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Surbo (LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
